

Statuto

dell'Associazione

Associazione Culturale Luciano De Crescenzo

Indice dei *Titoli*

I	TITOLO I Denominazione, finalità e caratteristiche	ARTT. 1–3 · PAG. 03 Denominazione – Sede · Principi e scopi generali – Attività istituzionali – Durata · Caratteristiche
II	TITOLO II I soci	ART. 4 · PAG. 08 Soci – Recesso ed esclusione
III	TITOLO III Organi dell'Associazione	ARTT. 5–10 · PAG. 09 Organi · Assemblea · Consiglio Direttivo · Il Presidente · Il Segretario Generale · Tesoriere
IV	TITOLO IV Controllo e revisione	ARTT. 11–12 · PAG. 15 Organo di controllo · Revisione legale dei conti
V	TITOLO V Dimissioni, patrimonio ed esercizi	ARTT. 13–15 · PAG. 16 Dimissioni · Patrimonio · Esercizi sociali
VI	TITOLO VI Modifiche, scioglimento e disposizioni finali	ARTT. 16–18 · PAG. 19 Modifiche statutarie · Scioglimento · Disposizioni speciali

Testo degli *articoli*

Art. 1) — *Denominazione – Sede*

È costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE LUCIANO DE CRESCENZO APS", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione ha sede nel Comune di Napoli.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 2) — *Principi e scopi generali – Attività istituzionali – Durata*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati - ed ha durata illimitata.

L'Associazione è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose e sociali. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 con particolare riguardo alle lettere f), i), l), j), k), v), z) quindi la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte al fine del miglioramento sociale e culturale della comunità con particolare attenzione ai giovani con disagi sociali e/o economici oppure appartenenti a territori difficili.

L'Associazione si propone di:

- sostenere organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore della cultura musicale, teatrale e ogni espressione d'arte;
- valorizzare le risorse musicali ed artistiche della Campania nel rispetto delle radici storiche e culturali del territorio italiano;
- promuovere umanamente, culturalmente e artisticamente, in tutti i suoi aspetti, dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura e dell'arte in ogni sua forma ed espressione;
- affermare i valori della democrazia attraverso l'espressione artistica musicale e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
- migliorare le condizioni morali dei cittadini attraverso la musica, l'arte e la cultura in genere.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione può ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma e può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nell'ambito delle attività di interesse generale e delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

Per perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di eventi culturali, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali, di animazione, di danza e di ogni altra espressione artistica;
- istituzione del premio letterario "Luciano De Crescenzo";
- allestimento mostre fotografiche ed esposizioni artistiche;
- organizzazione di corsi letterari, culturali in genere, creazione di circoli di lettura e seminari;
- attività editoriale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pubblicazione di testi letterari e monografie.

Inoltre, l'Associazione può:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati, per gestire attività musicali, culturali e ricreative, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali anche fuori dal territorio Nazionale;
- produrre e distribuire materiale audiovisivo dotandosi delle necessarie attrezzature quali studi di registrazione, editing, sale prove, teatri e tutte le infrastrutture necessarie.

L'Associazione può divulgare la propria attività:

- mediante l'allestimento di siti web e pagine social e comunque tramite piattaforme online;
- istituendo banche dati telematiche;
- organizzando viaggi e soggiorni di istruzione anche all'estero;
- svolgendo tutte le attività necessarie all'uopo, come la definizione di accordi con altre organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni
- promuovendo e organizzando, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, anche con l'ausilio di persone esterne competenti, seminari, incontri, corsi individuali e collettivi, visite guidate, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, eventi, mostre, iniziative editoriali, attività di animazione e aggregazione, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale

e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate.

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e tesserati.

L'Associazione intende anche adoperarsi per:

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, sociali, ricreative e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività, comprese le rassegne e le fiere, che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'organizzazione e la promozione di convegni, mostre, concorsi, viaggi e soggiorni di istruzione anche all'estero ed attività ricettive, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, e/o dei tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- l'organizzazione di attività di raccolta fondi anche per finalità di beneficenza;
- partecipare a progetti, bandi di concorsi le cui finalità sono riconducibili agli scopi e attività istituzionali.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività e finanziamenti che consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Inoltre, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, può svolgere attività di natura commerciale per l'autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione può costituire commissioni a comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può svolgere tutte le attività compatibili ed idonee al perseguimento dei fini associativi; a titolo indicativo, [e non] esaustivo, può partecipare a eventi, incontri e momenti ricreativi, formativi ed educativi.

L'Associazione, pertanto, può compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie alla realizzazione di detti scopi o direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 3) — *Caratteristiche*

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, apolitico, apartitico e non ha finalità di lucro; amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione può aderire a Enti di promozione sociale, ai cui statuti e regolamenti s'obbliga a conformarsi, a seconda della utilità e convenienza dell'adesione in relazione agli scopi sociali.

L'Associazione può avere sedi su tutto il territorio italiano che dovranno essere autorizzate dal Presidente senza obbligo di modifica dello Statuto.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

Si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri associati. Inoltre può assumere lavoratori subordinati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura laddove necessita per raggiungere le finalità statutarie, secondo le disposizioni dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117.

L'Associazione prevede il reclutamento, attraverso le forme contrattuali consentite dalla Legge e per attività volte al miglioramento e/o raggiungimento dello scopo sociale, degli artisti, animatori, conferenzieri, esperti, o altro personale collaboratore specializzato estraneo all'associazione.

Nessun collaboratore a nessun titolo può vantare, in mancanza di specifico rapporto con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali possono fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Art. 4) — *Soci - Recesso ed esclusione*

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci fondatori, coloro che hanno firmato l'atto costitutivo;
- soci onorari, la cui iscrizione è gratuita e sono decisi dal Consiglio Direttivo;
- soci ordinari, che si associano a mezzo domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo e sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione decisa dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini di qualunque nazione, senza limiti di età, nonché Enti ed Associazioni nella persona del Presidente in carica che condividano le finalità dell'Associazione e che accettino il presente Statuto.

L'aspirante socio, dopo aver preso visione integrale dello statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione compilando un apposito modulo; la domanda del minorenne deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'accettazione o il diniego sarà disposta dal Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato. Sono eleggibili a cariche sociali tutti i soci maggiorenni.

Tutti i soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- alla osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Qualora il socio tenga comportamenti irrispettosi o maleducati verso i partecipanti o che commetta azioni di disturbo dei presenti o delle attività, sarà richiamato verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio potranno disporre immediatamente la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di socio. Il numero massimo dei soci viene deciso dal Consiglio Direttivo di anno in anno in funzione dello sviluppo dell'attività istituzionale. Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause di esclusione, l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 5) — *Organi*

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- l'Organismo di controllo, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30, d.lgs. 117/2017;
- il Revisore legale dei conti, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 6) — *Assemblea*

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio, in regola con i versamenti, ha diritto ad un voto, e può rappresentare, per delega, un solo altro socio. Qualora esistano organizzazioni su base regionale all'assemblea nazionale parteciperà un delegato per ogni regione.

L'assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività ed investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annua;
- apporta modifiche allo statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione diretta, o a mezzo di strumenti elettronici della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti; se straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di 1/4 (un quarto) degli aventi diritto, delibera con il voto dei nove decimi.

La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno un'ora dopo la prima.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) della base sociale. In questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima senza formalità (e-mail, lettera, telegramma, fax, telefonata, sms) specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. I verbali sono liberamente consultabili dai soci i quali avranno anche diritto di ottenerne un estratto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.

Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Art. 7) — *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

Il Consiglio direttivo è composto da tre o più Consiglieri, purché in numero dispari.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
- propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri, anche quella di tesoriere, in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche se tenute con modalità video e/o audio.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 8) — *Il Presidente*

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.

Il Vice Presidente, in caso di inadempimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 9) — *Il Segretario Generale*

Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; esplica gli atti di ordinaria amministrazione; sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione e al personale eventualmente assunto dal Consiglio Direttivo; provvede alla redazione ed è responsabile della custodia dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio e dei libri e atti sociali.

Esso può coincidere con il Tesoriere.

Art. 10) — *Tesoriere*

Il Tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo.

Cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Direttivo e la tenuta del libro soci.

Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pubblico, e comunque seguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.

In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Tesoriere tra i propri membri o, viste le caratteristiche tecniche dell'incarico, affidarlo ad un socio competente o addirittura ad un dipendente o ad un professionista.

Art. 11) — *Organo di controllo*

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri scelti tra persone non associate, dei quali almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere una durata ultra o infra annuale, una tantum.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399, c.c. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 12) — *Revisione legale dei conti*

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) — *Dimissioni*

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché [non] vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 14) — *Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili, proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dai contributi associativi, dai redditi patrimoniali, dall'erogazione e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività, fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio così definito è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale definita dal presente statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, ed altri componenti gli organi sociali anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 15) — *Esercizi sociali*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo, che deve essere presentato all'approvazione entro il trenta aprile successivo. Il prospetto di bilancio dovrà essere fornito ai soci con congruo anticipo e tutte le poste saranno indicate in modo chiaro e corrispondente alle scritture contabili. Tutti i documenti saranno a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di visione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16) — *Modifiche statutarie*

Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea straordinaria.

Per le variazioni imposte dalle leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 17) — *Scioglimento*

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad una associazione locale o a strutture sociali similari operanti nel settore della cultura o della ricreazione, sentiti gli eventuali organismi di controllo disposti dalla legge.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Art. 18) — *Disposizioni speciali*

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.

Fine dello Statuto
